

**DICHIARAZIONI**

---

***La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione***

di Luca Mambrin

Come accennato in un [precedente intervento](#) sulle novità in materia di oneri detraibili e deducibili, dal **2014** sono state modificate le **regole di detraibilità dei premi assicurativi**; in particolare sono stati previsti due diversi limiti per:

- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** ed i **premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** detraibili per un importo non superiore ad **€ 530**;
- i **premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana detraibili per un importo non superiore a **€ 1.291,14**, calcolato **al netto** dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Già in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000, per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione si doveva distinguere se i relativi contratti erano stati **stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000** o erano stati **stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001**.

In particolare, per i contratti di **assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2014**, nel limite di **€ 530** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:

- il **contratto abbia durata non inferiore a cinque anni**;
- il **contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima**.

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal **1° gennaio 2001**, danno diritto alla detrazione del **19%** i premi versati nell'anno 2014 nel limite massimo di **€ 530** solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:

- il **rischio di morte**;
- l'**invalidità permanente non inferiore al 5%** (da qualunque causa derivante);

Nel caso di **polizze miste**, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la **parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è solo la quota riferibile ai rischio di morte**.

Nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di **malattia o infortunio** è necessario individuare la quota di premio che copre il **rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%**, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia **coincidenza tra contraente e assicurato**, indipendentemente dalla figura del beneficiario che invece può essere chiunque.

I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di **familiari fiscalmente a carico**.

Sul punto la C.M. n. 17/E/2006 ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione **indipendentemente** dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il **familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato**.

Il contribuente **detrae quindi il premio assicurativo**, nei seguenti casi:

- se è **contraente e assicurato**;
- se è **contraente, e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante**.

Come detto poi, a decorrere dall'anno 2014 è previsto un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**: si deve trattare di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale **incapacità nell'assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, di deambulazione, di capacità di indossare indumenti**. Premesso che la detrazione spetta a condizione che **l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto**, viene poi previsto uno specifico limite: la detrazione spetta nel limite di **€ 1.291,14 calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente**.

A seguito di tale **sdoppiamento** del limite di detraibilità sono state conseguentemente anche modificate **le modalità di indicazione** di tali oneri nell'ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015: andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 (modello Unico PF) con il **codice 36** i premi pagati nel 2014 per le assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulate o rinnovate dal 2001 e i premi pagati per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, stipulate o rinnovate fino al 2000, detraibili nel limite di € 530, mentre andranno indicati con il **codice 37** i premi pagati nel 2014 per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza, detraibili nel limite di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al codice 36.

Per quanto riguarda infine la **documentazione necessaria** che deve essere esibita in caso di controlli, il contribuente deve conservare la **certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione** nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto, e gli **importi fiscalmente rilevanti** (nel caso di polizze miste tale indicazione è fondamentale per il corretto inserimento dell'importo detraibile).